



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

Procedura esecutiva fallimentare N. 13 / 2018

IL TRIBUNALE

IN PERSONA DEI SIG.RI MAGISTRATI

ROBERTO BRACCIALINI

PRESIDENTE

ADA LUCCA

GIUDICE

ANDREA BALBA

GIUDICE RELATORE

Letta la rinuncia alla domanda concordataria depositata in data
25.1.2020 dal seguente tenore





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

27. La relazione inviata dal CG ai sensi dell'art. 172 L.F. – pure evidenziando la convenienza per la massa dei creditori della proposta concordataria depositata dal Cotonificio, rispetto all'alternativa fallimentare – pone correttamente in rilievo critico, al fine di consentire che i creditori chirografari possano beneficiare di un grado di soddisfacimento minimo pari al 20% previsto *ex lege*, l'intervenuta sentenza emessa dal TAR Liguria ad esito del giudizio amministrativo di primo grado, ancorché impugnata dalla Società, come sopra meglio descritto.
28. Peraltro, nel corso della Procedura in commento la Società ha potuto riscontrare la concreta possibilità di porre in essere attività – anche tenuto delle normative peculiari (e degli incentivi connessi alle stesse), che sono state recentemente pubblicate in ragione del contenimento delle conseguenze (inevitabilmente pregiudizievoli) derivanti dall'emergenza sanitaria attualmente in corso (e connessa alla diffusione del cd. COVID-19) – funzionali a consentire di accrescere il valore di alcuni asset di proprietà della Società e, altresì, delle partecipazioni detenute dal Cotonificio (tutte oggetto di integrale svalutazione, nell'ambito del piano concordatario depositato dalla Società, in un'ottica prudenziale, correttamente assunta dalla medesima Società al momento dell'anzidetto deposito).
29. Tenuto conto di quanto sopra, e atteso che non sono pendenti istanze di fallimento, è emersa la determinazione della Società di rinunciare al ricorso ex artt. 160 e ss. L.F. depositato in atti e contenente la relativa domanda concordataria, valutando al contempo il successivo deposito di una nuova domanda di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 186-bis L.F., in coerenza con i principi da ultimo chiariti dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, e nell'interesse della massa dei creditori.

Preso atto dell'intervenuta effettuazione degli ultimi incombeni richiesti (pagamento degli ipotecari a seguito delle vendite immobiliari ed emissione del decreto 108 L. fall)





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

p.q.m.

prende atto della rinuncia e dispone archiviazione della procedura

Genova, 25/02/2021

Il Presidente
Roberto Braccialini

